

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1819

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RICCARDO GALLO**

Misure fiscali in favore della Regione siciliana per la compensazione dei danni ambientali derivanti dall'attività di estrazione petrolifera nell'isola

Presentata il 19 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a sostenere l'economia siciliana, in particolare il settore turistico, il cui comparto, oltre a fronteggiare la persistente crisi economica nel Paese e in particolare nel Mezzogiorno, è ulteriormente penalizzato da una serie di criticità rilevanti che da anni, nello specifico per alcune province isolate, contribuiscono al degrado ambientale connesso all'estrazione e alla raffinazione dei prodotti petroliferi e dei loro derivati.

Da tempo infatti si segnala, lungo il litorale orientale, nei pressi di Augusta fino a nord di Siracusa, su una distanza di più di 20 chilometri, in prossimità degli insediamenti produttivi locali, una coagulazione ad alto tasso d'inquinamento causata dalle attività basate prevalentemente sul petrolio (raffinerie, stabilimenti chimici) e altro. L'attività di ricerca e di

estrazione di idrocarburi in Sicilia, com'è noto, è in corso in maniera significativa e rilevante da anni e desta preoccupazione in considerazione di possibili e irreparabili rischi derivanti sia alle coste, all'intero ecosistema marino e alle popolazioni costiere, sia a settori economici importanti per la regione interessata, quali il turismo e la pesca che vivono delle risorse marine. Occorre inoltre rilevare come in Sicilia si estraggono gran parte dei prodotti petroliferi che vengono consumati nella regione e su questi gravano le accise che, a differenza degli altri tributi che lo statuto riserva alla regione, sono attribuite all'erario. Intorno a Gela, ad esempio, vi sono pozzi da cui si estraggono circa 490.000 tonnellate di petrolio all'anno e a Vega se ne estraggono circa 470.000 mila tonnellate. Nell'area predetta vi sono riserve accertate per 150 milioni di tonnellate di

petrolio e per 500 miliardi di metri cubi di gas. Nei pressi di Corleone, inoltre, è stato scoperto un giacimento della potenzialità di un miliardo di barili l'anno e altri 2 miliardi di barili potrebbero essere potenzialmente estratti dalle nuove perforazioni effettuate presso Ragusa e Gela mentre, per quanto riguarda le riserve di gas metano, esse sono state individuate per oltre 100 miliardi di metri cubi nei pressi di Catania. A tali considerazioni si affiancano una serie di problematiche che riguardano il processo di raffinazione e i depositi di prodotti petroliferi presso i porti petroliferi siciliani, che rappresentano più dell'80 per cento delle merci sbarcate e imbarcate in tutta l'isola.

La situazione, che appare indubbiamente critica e preoccupante sotto l'aspetto dell'inquinamento atmosferico, ambientale e marittimo della regione, con una pesante incidenza sulla salute degli abitanti e sullo sviluppo turistico di quelle terre, richiede pertanto interventi del legislatore nonché delle istituzioni locali. I provvedimenti dello Stato, attraverso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dimostrano la condizione drammatica in cui si trovano importanti aree territoriali della Regione siciliana. La presente proposta di legge, quindi, interviene attraverso una serie di disposizioni che stabiliscono agevolazioni fiscali volte a incidere positivamente sullo sviluppo economico dell'isola. Il provvedimento è presentato anche in considerazione del carattere di eccezionalità della situazione economica a livello nazionale e, in particolare, del Mezzogiorno, e prevede disposizioni di agevolazione fiscale volte a compensare i maggiori oneri derivanti dal degrado ambientale causato dalle attività di estrazione e di raffinazione dei prodotti petroliferi e delle produzioni derivate. L'articolo 1 stabilisce, quindi, le misure di agevolazione fiscale e, in particolare, dispone che sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio della Regione siciliana e impiegati come carburanti nei veicoli circolanti nel medesimo territorio le accise e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravano nella misura del 30 per

cento dell'ammontare dell'imposta vigente per la parte restante del territorio nazionale. Si tratta, in sostanza, di una riduzione del 70 per cento dell'importo delle imposte che gravano attualmente su ciascun litro di carburante. Con una disposizione analoga si dispone la riduzione al 30 per cento delle imposte che gravano sul consumo dei prodotti petroliferi utilizzati come combustibili da riscaldamento.

Per i prodotti petroliferi utilizzati dalle imprese industriali, agricole o artigiane si dispone, invece, l'esenzione totale sia dalle accise sia dall'IVA. La formulazione adottata intende essere la più ampia possibile in modo da non precludere eventuali scelte diverse connesse ai processi produttivi e organizzativi di particolari imprese, a condizione che i prodotti petroliferi siano un fattore di produzione e non siano invece utilizzati dalle imprese per il loro consumo diretto quale, ad esempio, per il trasporto dei propri prodotti. Con riferimento a un tessuto produttivo costituito in gran parte da piccole imprese e da aziende a conduzione familiare, viene inoltre specificato che i prodotti petroliferi devono essere utilizzati « comunque, in luoghi diversi dalle abitazioni ».

Con il comma 2 si affida al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di disciplinare l'organizzazione e le verifiche relative all'erogazione e al consumo dei prodotti petroliferi impiegati come carburante per i veicoli circolanti nell'isola e sempre al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di disciplinare l'organizzazione e le verifiche relative all'erogazione e al consumo dei prodotti petroliferi impiegati come combustibili da riscaldamento: una disciplina di carattere regolamentare deve essere infatti prevista per adeguare alle disposizioni della legge le procedure di accertamento e di riscossione dei due tributi.

Infine, il comma 3 quantifica il minore gettito previsto per l'erario e indica le necessarie norme per la sua copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di sostenere il turismo, l'attività industriale, commerciale, agricola e artigianale della Regione siciliana, nonché di compensare danni connessi al degrado ambientale causato dalle attività di estrazione e di raffinazione dei prodotti petroliferi e delle produzioni derivate, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio della Regione siciliana, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato, sono applicate nelle seguenti misure:

a) l'importo delle accise gravanti sui prodotti petroliferi previsti dagli articoli 21 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotto in misura pari al 30 per cento dell'importo delle accise vigenti per la generalità del territorio nazionale alla data in cui essi sono immessi al consumo nel territorio della Regione siciliana e impiegati come carburanti nel medesimo territorio;

b) l'importo delle accise gravanti sui prodotti petroliferi previsti dagli articoli 21 e 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotto in misura pari al 30 per cento dell'importo delle accise vigenti per la generalità del territorio nazionale alla data in cui essi sono destinati all'impiego come combustibili da riscaldamento consumati nel territorio della Regione siciliana;

c) l'importo dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni e sulle importazioni dei prodotti petroliferi di cui alle lettere *a)* e *b)* è ridotto in misura pari al 30 per cento dell'importo dell'imposta vigente per la generalità del territorio nazionale;

d) i prodotti petroliferi previsti dagli articoli 21 e 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, posti in vendita nel territorio della Regione siciliana e utilizzati dalle imprese industriali, agricole o artigiane in stabilimenti e in sedi situati nel territorio della stessa Regione siciliana e, comunque, in luoghi diversi dalle abitazioni, sono esenti da ogni imposta erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina l'organizzazione e le verifiche relative all'erogazione e al consumo dei prodotti petroliferi di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, disciplina l'organizzazione e le verifiche relative all'erogazione e al consumo dei prodotti petroliferi di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo.

3. Al minore gettito fiscale derivante dalle riduzioni e dalle esenzioni d'imposta di cui al comma 1, determinato in 1.100 milioni di euro per l'anno 2014, in 1.200 milioni di euro per l'anno 2015 e in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0060160